

REGIONE SICILIANA - Personale con contratto a tempo indeterminato

**DIPARTIMENTO/UFFICIO SPECIALE —
SICILIA**

TABELLA 11 - Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell'anno

tenere conto delle nuove posizioni economiche attribuite per l'anno 2022, a seguito dell'approvazione PEO2020

Cod.	FERIE		ASSENZE PER MALATTIA RETRIBUITE		CONGEDI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.42,C.5, DLGS 151/2001		LEGGE 104/92		ASS.RETRIB.:MATERNITA', CONGEDO PARENT., MALATTIA FIGLIO		ALTRI PERMESSI ED ASSENZE RETRIBUITE		CONGEDI PARENTALI COVID-19	
	F00		M04		O10		PR4		PR5		PR6		PR7	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg	N. gg
non compilare	0D0104													
DIRIGENTE GENERALE	0D0097	20												
non compilare	0D0098													
non compilare	0D0095													
non compilare	0D0077													
DIRIGENTE 2^ FASCIA	0D0079													
DIRIGENTE 3^ FASCIA	0D0918	123		14										
non compilare	0D0099													
POSIZIONE ECONOMICA D7	0D7000	152		26		139		128			32			
POSIZIONE ECONOMICA D6	0D6000	98	61	11	54						5	11		
POSIZIONE ECONOMICA D5	052000		24		15							4		
POSIZIONE ECONOMICA D4	051000		31		16							6		
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000	25		3								6		
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000													
POSIZIONE ECONOMICA D1	048000													
POSIZIONE ECONOMICA D7 CORPO FORESTALE	0D7CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D6 CORPO FORESTALE	0D6CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D5 CORPO FORESTALE	052CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D4 CORPO FORESTALE	051CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D3 CORPO FORESTALE	050CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D2 CORPO FORESTALE	049CF0													
POSIZIONE ECONOMICA D1 CORPO FORESTALE	048CF0													
POSIZIONE ECONOMICA C9	0C9000	77	70	2	78		34	25			4	10		

non compilare	000061											
non compilare	000096											
TOTALE		890	712	174	374	217		195	188	13	94	105

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es.:tipografico,chimico,edile,metalmeccanico,portierato, ecc.)

FONDO PENSIONI

vazione della graduatoria

				0	250
				205	37
				35	64
				0	52
				55	0
				0	0
				30	0
				134	10
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	92
				67	46
				0	0
				0	0
				0	0
				0	59
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				53	202
				29	238
				0	0

				0	0
				0	0
139			1722	1379	

Tabella 11 - Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell'anno

La tabella 11 rileva per ogni qualifica/posizione economica/profilo le giornate di assenza effettuate dall'anno di rilevazione distintamente per uomini e donne e per le diverse tipologie di assenza:

1- per il personale in "esonero dal servizio" vanno indicate solo le assenze che i dipendenti hanno effettuato nel periodo di riferimento; il successivo periodo non deve essere computato né rilevato nella tabella 11;

2- le assenze del personale comandato e collocato fuori ruolo non vanno comunicate

3- le giornate di assenza effettuate dal personale in convenzione vanno rilevate come segue:

se il personale presta la propria attività recandosi nei diversi enti convenzionati in giornate distinte, allo stesso tempo, assente dal proprio ente; se invece il personale presta la propria attività completamente in diversi (enti convenzionati) sarà il solo ente capo convenzione a rilevarne le assenze.

In ogni caso sarà cura di tutti gli enti coinvolti nella convenzione assicurare la completezza dell'informazione.

4- non vanno rilevate le assenze relative al personale a tempo determinato, in formazione lavoro, lavori straordinari;

5- non vanno rilevati come assenze i riposi compensativi per ore di straordinario non retribuite trattandosi di part-time orizzontale;

6- vanno rilevate anche le assenze del personale cessato durante l'anno di rilevazione, con riferimento all'ultimo anno di assunzione;

7- le assenze effettuate dal personale interessato ai passaggi di qualifica nel corso dell'anno di rilevazione, compresi i periodi di permanenza nelle diverse posizioni economiche (di partenza e di arrivo) rivestite durante l'anno stesso;

8- le giornate di assenza del personale in part-time orizzontale e verticale vanno rapportate alla percezione della remunerazione.

F00 - Ferie: Vanno conteggiati soltanto i giorni effettivamente goduti nell'anno di rilevazione anche se compresi in periodi di festività soppresse.

M04 - Assenze per malattia retribuite

Vanno rilevate esclusivamente le assenze retribuite, anche parzialmente, per malattia. Il numero dei giorni di assenza si riferisce soltanto ai giorni lavorativi compresi nel periodo di malattia, escludendo pertanto i giorni festivi e le giornate di riposo.

O10 - Congedi retribuiti ai sensi dell'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001

In tale causale rilevata a partire dal scorso anno, vanno registrate le assenze usufruite ai sensi dell'articolo 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni. Ad integrazione vedasi anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009 (riposi e permessi per figli con handicap grave).

PR4 - Legge 104/92

Vanno rilevate in tale categoria le assenze effettuate per l'assistenza alle persone diversamente abili fermo restando le norme specifiche.

Se il permesso è frutto in termini di ore giornaliere, queste vanno cumulate e opportunamente trasformate in giorni.

Vanno inoltre inserite con le medesime modalità anche le assenze usufruite direttamente dal dipendente.

PR5 - Assenza retribuita per maternità, congedo parentale e malattia dei figli

Vanno rilevate in tale categoria tutte le assenze retribuite effettuate ai sensi della d.lgs. 151/2001 per:

1- interdizione anticipata per maternità, comprese le giornate per visite prenatali;

2- congedo di maternità;

3- congedo di paternità;

4- congedo parentale;

5- riduzione oraria per l'allattamento, opportunamente ricondotta a giorni.

PR6 - Altri permessi ed assenze retribuiti

E' una voce residuale in cui vanno indicate tutte le altre assenze retribuite, anche parzialmente, non riconosciute nelle altre cause.

- 1- assenza per congedo matrimoniale
- 2- assenza per mandato organi elettorivi/esecutivi (d.lgs. n. 267/2000)
- 3- assenza per distacco/permesso sindacale
- 4- assenza per infortunio sul lavoro
- 5- assenza per dottorato di ricerca con retribuzione a carico dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.L. 137/2020
- 6- permessi retribuiti per: partecipazione a concorsi od esami; lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado, fratelli, sorelle, figli, figlie, nonni, pronipoti; donazione sangue; svolgimento funzioni elettorali; etc....

PR7 - Congedi parentali COVID-19

"Assenze per congedi parentali emergenza Covid" istruzioni:" Per il periodo di emergenza Covid -19, il presidente della Repubblica, con decreto legge 137/2020, ha stabilito che i genitori lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, la possibilità di fruire di congedi parentali, con retribuzione a carico dell'amministrazione, sia assenza fruiti dal personale nell'anno di rilevazione a titolo di congedo parentale Covid, tenendo conto delle norme di rilevazione.

- 1) Congedo per quarantena del figlio convivente per contatti nei plessi scolastici ed in strutture sportive e ricreative
- 2) Congedo per sospensione attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14/16 anni (Art. 22-bis del D.L. 137/2020)
- 3) Congedo straordinario per genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole superiori, dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020
- 4) Congedo straordinario per il figlio disabile in caso di sospensione dell'attività didattica o chiusura delle scuole, sostituito dall'art.22-bis del DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020)

SC1 - Scioperi

Le ore di assenza per sciopero vanno riportate a giorni considerando la durata oraria della giornata lavorativa.

SS2 - Altre assenze non retribuite

- 1- assenza per malattia dei figli fino a 8 anni di età
- 2- tutte le altre assenze non retribuite (per aspettativa, per sospensione cautelare dal servizio, etc...).

Z01 - Formazione

Sia nel kit excel che nelle maschere web i totali di riga includono nel conteggio anche la causale "Formazione". Le assenze da servizio sono quindi comprese nelle quadrature fra le diverse tabelle. Nelle analisi dei dati che verranno predisposte, le risultanze derivanti da queste conteggiate come assenze dal servizio, ma verranno presentate separatamente.

Le ore di formazione vanno riportate a giorni lavorativi. Nel computo del tempo dedicato alla formazione non vengono comprese le eventuali ore/giorni di viaggio.

I corsi di formazione da considerare per il conteggio delle giornate da indicare in tabella 11 sono quelli di formazione professionale, di aggiornamento e di perfezionamento del personale dipendente e sono svolti nell'interesse dell'Amministrazione, effettuati in applicazione di leggi o contratti di lavoro, direttamente dall'Amministrazione di appartenenza, ma i cui costi sono a carico dell'Istituzione che rileva. Nel caso in cui le spese vengano rimborsate da un terzo, si inseriranno tali somme nell'apposita voce di tabella 14 (cod. P099).

Sono esclusi i corsi effettuati dal dipendente in modo autonomo e per proprio aggiornamento personale, i permessi retribuiti per partecipazione a concorsi o esami nonché le ore per il diritto allo studio (150 ore) indicati nella causale "Altri permessi ed assenze retribuite".

Nota metodologica per il calcolo dei giorni di assenza

L'articolazione oraria di lavoro settimanale presa come riferimento per la compilazione è quella su 5 giorni effettivamente adottato nei singoli comparti o nelle singole Istituzioni o dal singolo dipendente.

Ciò comporta che le assenze effettuate con articolazioni orarie differenti dovranno essere rapportate alla durata oraria convenzionalmente indicata utilizzando le modalità di sequito descritte.

Tutte le assenze da comunicare debbono essere riferibili ai soli giorni lavorativi che, nell'anno solare 2012, comprendono le domeniche, delle altre festività civili e religiose (compreso il Santo patrono) che ricadono in giornate lavorative, compresi gli unici soli fini della rilevazione del conto annuale, il numero massimo di giornate di assenza riferibili al singolo dipendente è quindi di 252 giorni. Esempi: nel caso di un dipendente che si assenta per 7 giorni consecutivi, di cui 5 sono giorni lavorativi, l'assenza da comunicare nella tabella 11 sono 5; per un dipendente che è assente per l'intero anno compreso il periodo di festività, andranno indicati 252 giorni nella causale "Altri permessi ed assenze retribuite".

Il caso più semplice da rendere omogeneo è quello in cui l'orario settimanale di lavoro è articolato su 6 ore ciascuno. Utilizzando lo stesso schema della tabella 11 le giornate di assenza vanno aggregate assenza. Ogni cella di questo schema – che rappresenta il numero di assenze effettuate dal personale determinata causale – va moltiplicata per la durata oraria della giornata lavorativa articolata su 6 giorni divisa per la durata oraria convenzionale della giornata lavorativa espressa su 5 giorni, che espressa i così trasformati andranno inseriti nella tabella 11 del conto annuale.

Nel caso in cui una parte del personale lavori con l'articolazione su 5 giorni ed un'altra presti servizio occorrerà preliminarmente suddividere il personale in base all'articolazione utilizzata. Per il primo gruppo alcuna operazione per inserire i dati nella tabella 11, mentre per il secondo gruppo occorrerà effettuare trasformazione effettuata le assenze del secondo gruppo andranno sommate a quelle del primo.

Poiché SICO non accetta valori decimali nella tabella 11, il numero dei giorni di assenza che le Istituzioni ciascuna qualifica/tipologia di assenza deve essere arrotondato per eccesso se il decimale è uguale o superiore a 0,50. Se dal calcolo si ottiene un valore complessivo inferiore a 1, va comunque tenuta in considerazione la necessità di articolazioni orarie differenti, ad esempio per turni, part time o diversa durata dell'orario settimanale, variazioni a quanto sopra descritto, attraverso i seguenti passi: a) isolare il personale da trattare in modo che i gruppi siano all'articolazione oraria della prestazione lavorativa; b) conteggiare i giorni di assenza per ciascuna qualifica, trasformazione moltiplicando i giorni di assenza per la durata della giornata lavorativa di riferimento e eventualmente valori così ottenuti con quelli del gruppo di dipendenti con articolazione su 5 giorni settimanali o, eventualmente, trasformazioni necessarie per omogeneizzare gruppi con articolazioni diversi.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
legge 8 marzo 2000, n. 53. (*GU n.96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 93*)

Art. 42

Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4-ter, 5-ter, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, nel prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, con le modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche ad uno solo, con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, con le modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche ad uno solo, con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di natura a congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del figlio convivente, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni, portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che lo assiste, non possa fruire di altri permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti ai genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi periodi di tempo non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 4.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente alla retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' di contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di trentamila euro, per ogni anno di congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti al contribuente competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista la corresponsione delle prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario, entro gli stessi limiti, nel medesimo arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, delle giornate di riposo e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altri soggetti